



### Istituzione delle UDIENZE FILTRO nei casi di citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bolzano avv. Andrea Pallaver ed il Presidente della Camera Penale di Bolzano avv. Beniamino Migliucci informano che, a seguito di un incontro con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Bolzano, dr. Carlo Busato, cui ha partecipato anche il Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica dr. Markus Mayr, è stato sottoscritto un protocollo di intesa per lo svolgimento delle udienze filtro nei casi di citazione diretta a giudizio.

Le udienze filtro si tengono già da anni in molte sedi di tribunale (per i dettagli si rinvia all'allegato vademecum); esse consentono una migliore razionalizzazione ed organizzazione del lavoro sia dei magistrati che degli avvocati; inoltre si evita l'inutile citazione di testi per procedimenti nei quali non saranno sentiti (per accesso ai riti alternativi o per accordo sull'acquisizione di dichiarazioni già rese in precedenza) e si riducono i ritardi nella trattazione dei procedimenti, anche nelle successive udienze.

Il Giudice infatti, potrà meglio organizzare il proprio calendario già sapendo quanti testimoni dovranno essere sentiti in ciascuna successiva udienza e quindi meglio stimare il tempo impiegato in ciascun procedimento.

Secondo quanto riferito dal Presidente della Sezione Penale, ogni Giudice del dibattimento monocratico ha fornito alla Procura della Repubblica sette date di prima udienza nel corso dell'anno 2014 a partire dal mese di aprile in cui celebrare le udienze filtro.

Per ciascuna udienza, dedicata in esclusiva alla trattazione dei processi soggetti ad udienza filtro, verranno chiamati 30 procedimenti.

Si raccomandano gli avvocati di decidere prima dell'udienza filtro l'opportunità di accedere a riti alternativi e di farsi rilasciare se del caso la relativa procura.

Lo studio del fascicolo non può essere posticipato sia per la necessità di predisporre comunque la lista testi, sia per poter esprimere l'eventuale consenso all'acquisizione di atti formati in sede di indagini preliminari.

Il Pm provvederà in ogni caso alla citazione della persona offesa, sia per consentirle l'eventuale costituzione di parte civile, sia per agevolare, ove possibile, il raggiungimento di un accordo sul risarcimento o in ordine alla remissione della querela.

I patteggiamenti, quando possibile, è opportuno concordarli per iscritto già prima dell'udienza con il Pm titolare dell'indagine; in tal caso il Pm d'udienza si atterrà a quanto concordato, senza necessità di avviare trattative in udienza.

Non sarà possibile ottenere "rinvii semplici"; rinvii potranno essere ottenuti a fronte di motivate esigenze (esistenza di serie trattative per il risarcimento del danno; possibilità di addivenire alla remissione della querela; necessità per il difensore di farsi rilasciare procura speciale o mandato per accedere a riti alternativi, quando possa allegare di non aver potuto provvedere in tempo utile per l'udienza ecc.).

Eventuali abusi nelle richieste di rinvio saranno segnalati dai singoli Magistrati al Presidente di Sezione, che ne riferirà ai rappresentanti degli avvocati negli incontri periodici di valutazione del sistema adottato.

Bolzano, 9 dicembre 2013

Avv. Andrea Pallaver

Avv. Beniamino Migliucci